C/2025/5144

28.10.2025

Parere del Comitato economico e sociale europeo

Guardare al futuro delle relazioni UE-Regno Unito: revisione nel 2026 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dal punto di vista della società civile

(parere d'iniziativa)

(C/2025/5144)

Relatrice: **Tanja BUZEK**

Correlatore: **Peter BYRNE**

Consiglieri	Elena CRASTA (per la relatrice) Jonathan PEEL (per il correlatore)
Decisione dell'Assemblea plenaria	23.1.2025
Base regolamentare	Articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento interno
Sezione competente	Relazioni esterne
Adozione in sezione	12.6.2025
Adozione in sessione plenaria	16.7.2025
Sessione plenaria n.	598
Esito della votazione (favorevoli/ contrari/astenuti)	147/0/2

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. **Tra l'UE e il Regno Unito esiste una relazione speciale** che non è paragonabile alle relazioni con qualsiasi altro partner commerciale e politico, in quanto condividono gli stessi interessi e valori e le stesse prospettive, sono destinati a essere partner commerciali a causa della vicinanza geografica e sono vincolati da forti legami con la società civile. Inoltre, anche se spesso lo si dimentica, tutte le principali organizzazioni europee che rappresentano imprese, sindacati o consumatori, oppure interessi sociali, ambientali o della gioventù, annoverano tuttora associazioni britanniche tra i loro membri.

1.2. **È forte la spinta per approfondire e potenziare il partenariato UE-Regno Unito**, non da ultimo a causa degli imperativi geopolitici emergenti. La revisione nel 2026 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (*Trade and Cooperation Agreement* o TCA), associata alla «reimpostazione» politica dopo il vertice UE-Regno Unito dello scorso maggio, potrebbe segnare un passo significativo nell'evoluzione delle relazioni post-Brexit. L'obiettivo deve essere un partenariato stabile e prevedibile portato avanti in uno spirito di cooperazione, indipendentemente dalle maggioranze politiche esistenti.

1.3. Dal vertice UE-Regno Unito e dalla revisione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione **bisogna ottenere miglioramenti e opportunità tangibili per tutti**. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore le nuove opportunità emerse nel corso del vertice, in particolare per quanto riguarda l'allineamento dinamico alle norme e agli standard, la certezza e la prevedibilità in materia di commercio e pesca, la reintegrazione nel programma Erasmus+ e la prospettiva di un futuro programma dedicato all'esperienza giovanile. Il presente parere dovrebbe fungere da bussola per gli attori istituzionali dell'UE e del Regno Unito nell'elaborazione della tabella di marcia congiunta per il futuro programma di lavoro a tale riguardo.

1.4. **Bisogna fare in modo che il GCI dell'UE e il GCI del Regno Unito siano associati al processo di revisione e ai futuri lavori in materia**, in quanto costituiscono una fonte fondamentale di contributi per entrambe le parti. Mentre le parti contraenti dell'accordo concentrano l'attenzione sulla sua attuazione, la società civile – formata da imprese, lavoratori, consumatori e cittadini in generale – ne «sperimenta quotidianamente» gli effetti. Il CESE chiede inoltre che, parallelamente alla riunione dei leader, si tenga un apposito vertice per il dialogo sociale tra l'UE e il Regno Unito, al fine di coinvolgere le parti sociali nelle deliberazioni.

1.5. Il **rafforzamento della cooperazione in materia di regolamentazione riguardante gli ostacoli non tariffari** offre l'opportunità maggiore per migliorare le relazioni commerciali bilaterali. Quanto maggiore sarà l'allineamento tra i due quadri di regolamentazione, tanto minori saranno le possibilità di contrasti, con notevoli vantaggi per tutti. Tenuto conto dei vantaggi commerciali a largo raggio, il CESE accoglie con favore i negoziati su un accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie tra l'UE e il Regno Unito e sottolinea l'importanza del rispetto del principio di precauzione quale valore fondamentale dell'UE. La tutela dei diritti dei consumatori dovrebbe figurare nel programma di cooperazione, per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di proteggere congiuntamente i consumatori; un'unità appositamente istituita con il compito di valutare i punti di divergenza dovrebbe monitorare le discordanze in collaborazione con i portatori di interessi, e un portale comune UE-Regno Unito potrebbe fornire accesso a informazioni aggiornate sul pertinente quadro regolamentare e orientamenti più chiari, in particolare per le PMI delle due giurisdizioni.

1.6. I **progressi nel programma dei lavori in materia di riconoscimento reciproco** ridurrebbero i controlli alle frontiere e porterebbero a un miglioramento dei flussi commerciali bilaterali, il che a sua volta è positivo per la crescita e la creazione di posti di lavoro. Una gamma più ampia di accordi dovrebbe riguardare le qualifiche professionali, i parametri chimici e le dichiarazioni sulla valutazione della conformità, in quanto ne deriverebbe una riduzione dei costi legati agli scambi commerciali e si contribuirebbe ad assicurare uno stretto allineamento sul piano delle regolamentazioni. I requisiti duplici per l'attraversamento delle frontiere dovrebbero essere razionalizzati il più possibile, per evitare un aumento della congestione del traffico e ridurre al minimo le potenziali perturbazioni.

1.7. Gli **scambi commerciali nel settore dei servizi presentano le potenzialità maggiori** per lo sviluppo delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito nella fase post-Brexit. Quanto più stretto sarà il coordinamento tra i nuovi quadri di regolamentazione al fine di facilitare l'allineamento dei servizi transfrontalieri, tanto più alto sarà il potenziale in termini di maggiore accesso al mercato. Il CESE esorta ad agire per affrontare le sfide in materia di mobilità, in particolare la riforma del sistema britannico di sponsorizzazione dei visti al fine di assicurare una mobilità maggiore e una concorrenza leale tra i fornitori di servizi dell'UE e quelli del Regno Unito. I futuri negoziati sulla mobilità devono mantenere standard reciproci elevati in materia di diritti del lavoro e incoraggiare a puntare in alto.

1.8. Il **mantenimento delle clausole di non regressione e sulla parità di condizioni** deve figurare tra le massime priorità delle parti. I GCI devono portare avanti il monitoraggio della conformità senza soluzione di continuità. Andrebbe garantita la regolarità del dialogo, degli scambi e della cooperazione su miglioramenti in materia di diritti dei lavoratori e ambientali, al fine di compiere passi avanti verso il conseguimento dell'obiettivo stabilito, e andrebbe assicurato il reale rispetto di questi diritti. Per rafforzare il dialogo sociale, il CESE incoraggia a valutare come agevolare la partecipazione dei lavoratori del Regno Unito ai comitati aziendali europei (CAE).

1.9. **L'azione per il clima e una politica industriale attiva necessitano di un allineamento più stretto sul piano delle regolamentazioni e delle politiche**. Il CESE accoglie con favore il collegamento tra i sistemi per lo scambio di quote di emissioni (ETS) delle due parti, e raccomanda la cooperazione per consentire gli investimenti necessari a sostegno della transizione verso un'energia e un'industria pulite.

1.10. Un «**accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione adeguato alle esigenze future**» deve tenere conto del punto di vista dei giovani, eliminando progressivamente gli ostacoli che impediscono di cogliere nuove opportunità. La Brexit non deve trasformarsi in nuovo «muro di Berlino» per le generazioni future. I giovani delle due parti hanno presentato validi motivi per la reintegrazione del Regno Unito nel programma Erasmus+, che sostiene anche l'apprendimento professionale e gli apprendistati, che devono soddisfare criteri qualitativi, prevedere clausole e condizioni di lavoro dignitose, e andare a beneficio di tutti i giovani, compresi i giovani lavoratori, non solo di alcuni settori.

1.11. **Bisogna salvaguardare lo status particolare e le condizioni commerciali dell'Irlanda del Nord**. Il CESE sottolinea il ruolo fondamentale svolto dall'accordo di Belfast del 1998 (l'accordo del Venerdì santo) nell'evitare qualsiasi ritorno alla violenza. Accoglie con favore i progressi compiuti con il Quadro di Windsor del 2023, ed esorta a fare in modo che il mantenimento dei diritti per l'Irlanda del Nord rimanga un fulcro della revisione.

1.12. **Occorre puntare in alto nella revisione dell'accordo e non limitarsi a un mero esercizio esplorativo**. Il CESE esorta le parti a concludere uno o più accordi globali reciprocamente vantaggiosi incentrati sulla definizione di intese rimaste in sospeso nei settori di cui agli allegati dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Eventuali accordi aggiuntivi devono rientrare nell'architettura generale dei principi che reggono l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ed essere in linea con gli impegni assunti per la parità di condizioni, nonché essere oggetto di monitoraggio da parte dei GCI.

2. Contesto di riferimento del presente parere di iniziativa

2.1. Il TCA stabilisce il quadro giuridico vigente per le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e il Regno Unito, con l'Irlanda del Nord che gode di uno status particolare. Nonostante la Brexit, il Regno Unito rimane un partner potenziale in vari settori, tra cui l'ambiente, i cambiamenti climatici, gli scambi di giovani, gli interessi dei consumatori, la sicurezza esterna e la difesa.

2.2. La relazione speciale tra l'UE e il Regno Unito è anche determinata dai legami sempre forti tra la società civile dell'UE e quella britannica. Grazie all'attività del suo comitato di monitoraggio Regno Unito, il CESE ha mantenuto i rapporti con la società civile britannica anche dopo la Brexit e ha investito risorse nella costruzione di nuove relazioni, sulla base del seguito dato ai suoi pareri in materia. L'accordo ha istituito due organismi della società civile, uno per l'UE e l'altro per il Regno Unito (ossia i GCI), con il compito di monitorare l'attuazione dell'accordo.

2.3. Gli orientamenti politici 2024-2029 della Presidente della Commissione Von der Leyen contengono un chiaro impegno a rafforzare le relazioni con il Regno Unito su questioni di interesse comune, quali l'energia, la sicurezza, la resilienza e i contatti interpersonali. L'obbligo di legge relativo alla revisione del TCA (dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore), prevista per il 2026, riguarda unicamente la valutazione dell'attuazione delle disposizioni esistenti, ma non dovrebbero esistere limitazioni che impediscano di migliorare l'accordo a un livello fondamentale. Il primo vertice UE-Regno Unito, tenutosi il 19 maggio 2025, ha evidenziato il potenziale di un nuovo quadro strategico dopo anni impegnativi.

2.4. In prospettiva, l'obiettivo principale del presente parere d'iniziativa consiste nel mettere in evidenza le sfide principali che le imprese, i lavoratori, i consumatori e i cittadini in generale devono affrontare, e indicare i settori in cui migliorare le relazioni, come la cooperazione in materia di regolamentazione tra l'UE e il Regno Unito. Dovrebbe inoltre fungere da bussola per gli attori istituzionali dell'UE e del Regno Unito nell'elaborazione della tabella di marcia congiunta da stabilire quale seguito del vertice tenutosi nel maggio 2025.

3. **Relazioni commerciali tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit**

3.1. Le relazioni commerciali tra l'UE e il Regno Unito continuano a rivestire un grande significato per entrambe le parti, dato che sono le seconde per importanza a livello mondiale. Per illustrare meglio la prossimità a livello di mercato, gli scambi commerciali del Regno Unito relativi a beni e servizi sono tuttora più intensi con la Germania, i Paesi Bassi, la Francia e l'Irlanda che con gli Stati Uniti e la Cina considerati assieme ([1]). Tuttavia, l'intensità degli scambi commerciali nell'unione doganale tra il Regno Unito e l'UE dovrebbe diminuire del 15 % a causa della Brexit ([2]).

3.2. L'UE beneficia del suo mercato unico integrato, cui si aggiunge una rete di accordi commerciali preferenziali con vari paesi che hanno così accesso a un mercato attraente di 448 milioni di persone. Il Regno Unito ha cercato nuovi accordi commerciali al di fuori dell'UE (India, Nuova Zelanda) e ha aderito all'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP); incontra però difficoltà nel replicare il volume degli accordi preferenziali dell'UE, a causa della minore attrattiva di un mercato di 68 milioni di persone che è esterno al mercato unico dell'UE. Di conseguenza, le alternative a disposizione dell'UE sul piano commerciale sono più favorevoli.

3.3. Il commercio mondiale si sta riconfigurando secondo linee geopolitiche, in un contesto in cui economie come la Cina e gli Stati Uniti cambiano i modelli commerciali e aumentano le incertezze e le sfide per i sistemi basati su regole. L'UE e il Regno Unito devono farsi strada in questi cambiamenti e dovrebbero riconoscere non solo che formavano un blocco commerciale più forte prima della Brexit, ma anche che un allineamento maggiore nel settore degli scambi commerciali sarebbe vantaggioso per entrambi.

3.4. Il TCA disciplina attualmente gli scambi commerciali tra l'UE e il Regno Unito, mantenendo tali scambi esenti da dazi e contingenti ma senza i vantaggi derivanti dall'adesione all'UE. Le due parti stanno attuando strumenti che riconfigurano le modalità per l'attraversamento delle frontiere applicate a merci e persone, e si attendono impatti significativi sul piano operativo e su quello economico. Il Regno Unito ha introdotto il suo modello operativo di frontiera (*Border Target Operating Model* - BTOM) che comprende controlli basati sul rischio per le merci importate. L'UE ha preparato il suo sistema di ingressi/uscite (EES) per i cittadini di paesi terzi, e il Regno Unito ha introdotto un sistema equivalente, cioè l'autorizzazione di viaggio elettronica (ETA).

3.5. I requisiti duplici per l'EES e l'ETA comportano il rischio di un aumento della congestione del traffico, sia ferroviario che portuale, ai principali valichi di frontiera tra l'UE e il Regno Unito. Inoltre, le parti si allontanano ulteriormente da un sistema con caratteristiche comuni e aggiungono nuovi ostacoli alle relazioni bilaterali.

3.6. La revisione del TCA dovrebbe essere accompagnata da analisi dei costi-benefici facilmente accessibili per entrambe le parti, idealmente per permettere l'assunzione congiunta di impegni e per corroborare argomentazioni politiche nell'esame dei vantaggi connessi al mantenimento di un monitoraggio parallelo. Al di là delle garanzie dei negoziati, lo scopo sarebbe mostrare i benefici diretti sul piano economico – e civile nel lungo termine – per le due parti.

([1]) https://www.gov.uk/government/statistics/trade-and-investment-core-statistics-book/trade-and-investment-core-statistics-book.

([2]) Per maggiori informazioni, si rimanda all'allegato online del presente parere: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/2025-05/Annex-to-REX-600-Opinion.pdf.

4. **Ricalibrare un partenariato strategico**

4.1. È forte la spinta a ricalibrare e rilanciare le relazioni bilaterali, in particolare per razionalizzare le relazioni commerciali, garantire un patto ambizioso in materia di sicurezza, appianare difficoltà esistenti in materia di diritti dei cittadini e stimolare una cooperazione più stretta in altri settori.

4.2. A seguito delle elezioni del 2024, il Regno Unito ha chiesto una «reimpostazione» e ha concordato assieme all'UE un rafforzamento della cooperazione in settori quali l'economia, l'energia, la sicurezza e la resilienza. Il primo vertice bilaterale UE-Regno Unito tenutosi a Londra lo scorso 19 maggio fa segnare un passo avanti significativo nell'evoluzione delle relazioni post-Brexit sul cammino verso un quadro chiaro per la cooperazione strategica. Questo sviluppo, unitamente alla revisione del TCA nel 2026 e alle esigenze geopolitiche emergenti, offre l'opportunità di approfondire e potenziare il partenariato UE-Regno Unito. Dato che alcune decisioni che saranno prese in futuro avranno un impatto sul mondo del lavoro, il CESE raccomanda di convocare, parallelamente alla riunione dei leader, un apposito vertice per il dialogo sociale tra l'UE e il Regno Unito, al fine di garantire che le parti sociali siano coinvolte nelle deliberazioni.

4.3. Poiché il TCA consente l'esenzione dai dazi per una gran parte degli scambi commerciali tra l'UE e il Regno Unito, una cooperazione rafforzata sugli ostacoli non tariffari offre le opportunità maggiori in termini di miglioramento delle relazioni commerciali bilaterali. Una volta superate le turbolenze immediate causate dal recesso del Regno Unito, è opportuno un riallineamento pragmatico degli interessi che trova le sue radici nel reciproco vantaggio economico e in priorità geopolitiche condivise. Anche se le due parti non hanno ceduto in rapporto ai rispettivi principi fondamentali (sovranità per il Regno Unito, integrità del mercato unico per l'UE e mantenimento di condizioni generali di parità), le modifiche all'accordo vigente dovranno rispecchiare uno spirito di cooperazione rinnovato.

4.4. Il TCA contiene le clausole più innovative in materia di lavoro e ambiente che l'UE abbia mai concordato nei suoi accordi commerciali, ossia la clausola di non regressione e quella sulla parità di condizioni, e al riguardo i GCI godono di una posizione speciale. Il CESE chiede il mantenimento di elevati standard reciproci in materia di diritti dei lavoratori e ambientali nel Regno Unito e nell'UE, e incoraggia a puntare in alto sulla base di tali clausole. Quanto maggiore sarà l'allineamento tra i due sistemi di regolamentazione, tanto minori saranno le possibilità per tutti di contrasti, con anche un minor rischio di contenziosi nell'ambito del TCA.

4.5. Un accordo aggiornato sugli scambi commerciali e la cooperazione potrebbe offrire a ciascuna parte contraente vantaggi politici tangibili. Per l'UE, si tratta di preservare le regole fondamentali del mercato unico e di rafforzare la credibilità della sua politica commerciale esterna. Per il Regno Unito, l'accordo consente di migliorare l'accesso al mercato e di ridurre i contrasti in materia di scambi commerciali. Il vantaggio per le due parti consiste in una maggiore prevedibilità, nella stabilità economica e in una migliore capacità di affrontare sfide comuni, indipendentemente dal settore interessato (ricerca, sicurezza o politica climatica). Le relazioni che ciascuna delle due parti intrattiene con altri partner commerciali importanti, come gli Stati Uniti, non devono minare i principi fondamentali e la stabilità del TCA.

4.6. Il contesto geopolitico è cambiato radicalmente dopo il referendum sulla Brexit e la conclusione sia dell'accordo di recesso che del TCA, e tale cambiamento mette in evidenza quanto sia importante per tutti i cittadini assicurare sia una cooperazione ottimale tra l'UE e il Regno Unito che il massimo grado di allineamento possibile.

4.7. La revisione del TCA offre l'opportunità di giungere a una soluzione politica matura, che riconosca il valore di un impegno costruttivo senza richiedere una piena integrazione politica. In un contesto mondiale influenzato dall'incertezza economica, dalla guerra nel continente europeo e da crescenti tensioni geopolitiche, un TCA riveduto farebbe comprendere che il Regno Unito e l'UE portano avanti il loro impegno a collaborare quando i rispettivi interessi sono allineati.

4.8. La revisione del TCA non deve deludere le aspettative delle organizzazioni della società civile organizzata, in quanto sono gli attori che operano sul campo per segnalare i settori in cui il TCA è carente oppure richiede miglioramenti. Un coinvolgimento più stretto della società civile durante il processo negoziale e anche oltre può contribuire a plasmare il futuro delle relazioni UE-Regno Unito in modo meno politicizzato. Secondo il CESE, i GCI istituiti ai sensi del TCA sono fondamentali per garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei lavoratori, delle imprese e della società civile.

5. **Osservazioni particolari**

Scambi di merci

5.1. Le imprese devono essere in grado di effettuare i controlli doganali rapidamente e senza inutili formalità burocratiche.

5.2. Tariffe doganali e contingenti: il TCA consente scambi in esenzione da dazi e contingenti tra l'UE e il Regno Unito, a condizione che le merci soddisfino le norme di origine concordate e altri adempimenti amministrativi che sono stati introdotti, in quanto il Regno Unito non fa più parte del mercato interno dell'UE. Vi è l'assoluta necessità di ridurre i contrasti nell'applicazione di tali adempimenti amministrativi in qualsiasi futuro accordo riveduto, a condizione che il Regno Unito attui un allineamento sul piano della regolamentazione che sia sufficiente a consentire scambi commerciali quanto più possibile fluidi.

5.3. Ostacoli non tariffari: malgrado l'assenza di dazi, gli ostacoli non tariffari (come i controlli doganali) e le divergenze sul piano della regolamentazione hanno contribuito a un calo significativo dei flussi commerciali bilaterali. Quanto più il Regno Unito e l'UE assicurano la convergenza tra i rispettivi regimi di regolamentazione, tanto maggiore è il potenziale per una riduzione significativa degli ostacoli non tariffari.

5.4. Valutazioni della conformità: l'assenza di riconoscimento reciproco tra i due sistemi aggiunge un livello di complessità nelle dichiarazioni di conformità. Un accordo in questo settore eviterebbe di rifare inutilmente i test per tutti i prodotti certificati secondo le norme dell'UE che entrano nel mercato del Regno Unito, riducendo così i costi di conformità.

Scambi di servizi

5.5. Gli scambi commerciali nel settore dei servizi presentano le potenzialità maggiori per lo sviluppo delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito nella fase post-Brexit.

5.6. Accesso al mercato: il TCA non prevede per i servizi lo stesso livello di accesso previsto per i beni. La perdita dei diritti di passaporto ha inciso specialmente sul settore dei servizi finanziari, con l'effetto di rendere necessari nuovi quadri di regolamentazione al fine di agevolare i servizi transfrontalieri. Anche in questo settore, quanto più stretto sarà l'allineamento tra i quadri pertinenti, tanto più alto sarà il potenziale in termini di maggiore accesso al mercato.

5.7. Commercio elettronico: le attuali soglie per la registrazione ai fini dell'IVA nel Regno Unito costituiscono un ostacolo non tariffario che rende difficile per le PMI dell'UE vendere direttamente a consumatori britannici tramite operazioni di commercio elettronico.

5.8. Qualifiche professionali: non esiste più un riconoscimento reciproco automatico, il che crea ostacoli per i professionisti in cerca di lavoro oltre la frontiera che separa l'UE e il Regno Unito. Questa situazione deve essere affrontata in via prioritaria in qualsiasi futuro accordo riveduto.

5.9. Servizi finanziari: il memorandum d'intesa del 2023 ha istituito un quadro per una cooperazione normativa strutturata nel settore dei servizi finanziari che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione del TCA. Questa possibilità di rafforzare la cooperazione non è però sfruttata appieno. Occorre intensificare le attività di cooperazione, in particolare nel settore assicurativo.

5.10. Mobilità dei prestatori di servizi: l'attuale sistema britannico di sponsorizzazione dei visti rivolto ai datori di lavoro fa aumentare i costi per gli enti con sede nel Regno Unto che intendono ingaggiare prestatori di servizi contrattuali con sede nell'UE. Il CESE raccomanda una riforma che assicuri maggiore mobilità e una concorrenza leale tra i prestatori di servizi britannici e quelli con sede nell'UE.

5.11. Servizi di trasporto: sebbene l'impatto operativo dei nuovi strumenti di gestione delle frontiere possa variare a seconda dei modi di trasporto, i valichi di frontiera tra l'UE e il Regno Unito e i porti marittimi sono particolarmente esposti alla congestione del traffico passeggeri e a sfide operative. Le campagne di sensibilizzazione a tappeto rivolte a passeggeri e vettori, associate a misure di collaudo e di flessibilità, oltre che alla formazione dei lavoratori e all'assegnazione di risorse, devono garantire la prontezza operativa in rapporto ai nuovi strumenti.

Cooperazione e standard in materia di regolamentazione

5.12. Poiché il TCA consente l'esenzione dai dazi per una gran parte degli scambi commerciali tra l'UE e il Regno Unito, una cooperazione rafforzata sugli ostacoli non tariffari offre le opportunità maggiori in termini di miglioramento delle relazioni commerciali bilaterali. Sebbene l'UE e il Regno Unito perseguano i propri programmi in materia di regolamentazione, le divergenze possono rappresentare una minaccia per la libera circolazione di beni e servizi. Per tale motivo, la cooperazione sul piano della regolamentazione è essenziale per evitare conseguenze indesiderate.

5.13. Punti di divergenza: le differenze tra gli standard di regolamentazione hanno comportato un aumento dei costi di conformità per le imprese, in particolare in settori come quello dei prodotti chimici e farmaceutici.

5.14. Parità di condizioni: il TCA comprende disposizioni volte a prevenire vantaggi concorrenziali indebiti tramite il mantenimento, da parte delle due parti contraenti, di standard comuni in settori quali i diritti dei lavoratori e la protezione dell'ambiente. È fondamentale monitorare tali disposizioni e assicurarne il rispetto, in quanto il TCA impone il mantenimento del livello di protezione esistente al momento del recesso del Regno Unito dall'UE (clausola di non regressione).

5.15. Diritti dei consumatori: il TCA incoraggia la cooperazione su una serie di temi, ma non sulla tutela dei diritti dei consumatori, una questione che dovrebbe invece essere affrontata nel corso della revisione dell'accordo. È necessario rendere pienamente operative le disposizioni sugli ostacoli tecnici agli scambi contenute nel TCA e consentire alle autorità di vigilanza del mercato di proteggere congiuntamente i consumatori.

Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)

5.16. Rafforzamento dei controlli e della certificazione: poiché adesso il Regno Unito è un paese terzo per l'UE, l'Unione richiede controlli sullo stato SPS dei prodotti agroalimentari al fine di attenuare i rischi per la biosicurezza. Questo cambiamento ha portato a un aumento della documentazione e delle ispezioni, causando ritardi e costi maggiori per gli esportatori. Il CESE accoglie con favore l'accordo raggiunto in occasione del vertice UE-Regno Unito per la conduzione di negoziati su un accordo riguardante i prodotti agroalimentari – con l'obiettivo di ridurre in modo significativo sia i certificati sullo stato SPS che i controlli sui movimenti di animali, prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali – e auspica una rapida conclusione di tali negoziati. Il rispetto del principio di precauzione rimane un valore fondamentale dell'UE, come testimoniato dall'obbligo, stabilito nell'accordo, di assicurare un allineamento dinamico e tempestivo delle regolamentazioni britanniche alle norme dell'UE.

5.17. Carenza di personale veterinario: il rafforzamento dei requisiti sulla certificazione dello stato SPS ha portato a una crescita della domanda di veterinari. Tuttavia, non è chiaro se il Regno Unito sia in grado di soddisfare tale domanda, anche a causa del mancato riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali in campo veterinario. Questa situazione ostacola i flussi commerciali dall'UE al Regno Unito e ritarda notevolmente le consegne delle partite dell'UE destinate al Regno Unito.

5.18. Standard nel settore agroalimentare: gli standard applicati nell'UE e nel Regno Unito sui prodotti alimentari destinati al consumo umano sono molto simili. Nei rapporti con altri partner commerciali, l'UE e il Regno Unito dovrebbero evitare qualsiasi rischio di compromettere gli standard e i principi reciproci stabiliti nel TCA.

Diritti dei lavoratori

5.19. La revisione del TCA deve produrre un accordo che sia anch'esso vantaggioso per i lavoratori delle due parti contraenti.

5.20. Il CESE accoglie con favore la presentazione, nel Regno Unito, del progetto di legge sui diritti in materia di lavoro (*Employment Rights Bill*), che mantiene gli elevati standard reciproci. Sono tuttavia necessari chiarimenti sullo status delle proposte riguardanti le tasse da pagare per adire un tribunale del lavoro, le modifiche ai diritti di consultazione collettiva (nel quadro della normativa sulla protezione dell'occupazione nei trasferimenti di imprese), le indennità per ferie incluse nella retribuzione e la registrazione dell'orario di lavoro.

5.21. Migliaia di lavoratori nel Regno Unito rischiano di perdere, o di aver già perso, l'accesso a informazioni e consultazioni transnazionali cui hanno diritto, in molti casi, da oltre 20 anni. Non vi è alcun obbligo legale di mantenere rappresentanti del Regno Unito nei CAE, ma la revisione del TCA deve affrontare con urgenza le conseguenze pratiche di questa situazione. La presenza dei lavoratori dipende dalla buona volontà della dirigenza e le questioni che hanno un'incidenza per il Regno Unito e uno Stato membro dell'UE non sono più considerate transnazionali, con la conseguenza di una mancata condivisione delle informazioni o dell'assenza di consultazioni. Non vi è alcuna garanzia che le attività nel Regno Unito rientrino nel raggio di attività dei futuri CAE. Tenuto conto di tale impatto negativo sui CAE, il CESE incoraggia a valutare come agevolare la partecipazione dei lavoratori del Regno Unito ai CAE al fine di rafforzare il dialogo sociale.

5.22. Il Comitato sottolinea inoltre l'importanza di evitare disagi ai lavoratori che risiedono nel comprensorio spagnolo Campo de Gibraltar e di garantire che vengano protetti i diritti sia dei lavoratori dell'UE che di quelli britannici.

Opportunità per tutti

5.23. La fine della libera circolazione ha complicato i viaggi di lavoro, l'occupabilità dei lavoratori e gli scambi tra ricercatori, studenti e giovani.

5.24. Incarichi temporanei: le nuove regole applicate a settori che dipendono dalla mobilità di breve durata ostacolano la capacità dei cittadini dell'UE che non abbiano un passaporto irlandese di lavorare e soggiornare nel Regno Unito.

5.25. Opportunità di occupazione: il Regno Unito è già stato reintegrato nei programmi Orizzonte e Copernicus. Vi sono validi motivi per la reintegrazione del Regno Unito anche nel programma Erasmus+, che sostiene pure l'apprendimento professionale e gli apprendistati, che dovrebbero soddisfare criteri qualitativi specifici, con clausole e condizioni di lavoro dignitose. Il CESE raccomanda nuovi percorsi per i lavoratori, i ricercatori, gli studenti e gli apprendisti affinché possano migliorare la loro occupabilità.

5.26. Scambi di giovani: è essenziale che le opportunità create da Erasmus+ vadano a beneficio dei giovani, compresi i giovani lavoratori, e non solo di alcuni settori. Il CESE chiede l'eliminazione graduale degli ostacoli che impediscono ai giovani lavoratori di cogliere nuove opportunità.

5.27. Non discriminazione: un numero limitato di disposizioni del TCA, anche riguardanti il coordinamento della sicurezza sociale, tiene conto delle preoccupazioni delle persone con disabilità. Una persona con esigenze supplementari non può certamente spostarsi e viaggiare senza un'assistenza garantita. È necessario valutare l'interoperabilità tra il sistema britannico e quello dell'UE per quel che concerne il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità.

Punti di divergenza sul piano della regolamentazione

5.28. Tra l'UE e il Regno Unito si produrranno inevitabilmente discrepanze legislative, dovute all'inazione oppure a interventi legislativi di una delle due parti. Di conseguenza, la Commissione europea dovrebbe istituire un'unità di valutazione dei punti di divergenza appositamente incaricata di monitorare tali discrepanze, in collaborazione con tutte le parti interessate.

5.29. Accesso a informazioni aggiornate sulle regolamentazioni, orientamenti più chiari e contatti diretti con le autorità doganali: c'è bisogno di un portale condiviso che consenta specialmente alle PMI delle due giurisdizioni di usufruire della consulenza offerta tramite questo canale; tale portale si rivelerà utile anche per stimolare la cooperazione, la comunicazione e la fiducia.

5.30. Norme sul benessere degli animali: in quanto partner che condividono gli stessi principi, l'UE e il Regno Unito hanno un'opportunità unica per cooperare in materia di benessere degli animali e salute delle piante e quindi contribuire alla lotta contro sfide comuni quali l'aumento della resistenza antimicrobica, la diffusione delle zoonosi e la perdita di biodiversità.

5.31. Anche se il TCA riconosce l'esistenza di un legame tra benessere degli animali e produzione alimentare sostenibile, sono emerse differenze negli approcci alla regolamentazione in materia. L'UE ha introdotto norme più stringenti in settori quali i pesticidi, mentre il Regno Unito ha varato norme più rigorose in materia di benessere degli animali. Questa divergenza complica l'osservanza delle regole da parte delle imprese che operano su entrambi i mercati.

5.32. Sperimentazione chimica: l'assenza del riconoscimento reciproco in rapporto ai dati sulle sperimentazioni chimiche può comportare una duplicazione degli sforzi e un incremento dei costi, e potrebbe anche far aumentare la sperimentazione sugli animali nel Regno Unito.

Irlanda del Nord

5.33. Il protocollo ha stabilito condizioni commerciali particolari e l'impegno a non ridurre i diritti, che devono continuare a essere rispettati.

5.34. Il Quadro di Windsor del 2023, che ha spianato la via al ripristino della condivisione del potere in Irlanda del Nord, mirava ad affrontare alcune sfide sul piano politico ed economico, ma la sua attuazione ed efficacia rimangono controverse presso alcune parti della comunità.

Bruxelles, 16 luglio 2025

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Oliver RÖPKE